

Deliberazione della Giunta Regionale 29 dicembre 2023, n. 28-8059

Legge regionale 6 ottobre 2023, n. 24, "Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" - Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione nonché approvazione di schema di Accordo - quadro con Unioncamere Piemonte e Ordini dei Dottori commercialisti e ...



Seduta N° 419

Adunanza 29 DICEMBRE 2023

Il giorno 29 del mese di dicembre duemilaventitre alle ore 10:00 in via ordinaria, presso la sede della Regione Piemonte, Piazza Piemonte 1 - Torino si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Alberto Cirio Presidente, Fabio Carosso Vice Presidente e degli Assessori Chiara Caucino, Elena Chiorino, Luigi Genesio Icardi, Matteo Marnati, Maurizio Raffaello Marrone, Vittoria Poggio, Fabrizio Ricca, Andrea Tronzano con l'assistenza di Guido Odicino nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Assenti, per giustificati motivi: gli Assessori

Marco GABUSI - Marco PROTOPAPA

DGR 28-8059/2023/XI

OGGETTO:

Legge regionale 6 ottobre 2023, n. 24, "Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" – Definizione dei criteri e delle modalità di attuazione nonché approvazione di schema di Accordo – quadro con Unioncamere Piemonte e Ordini dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili del Piemonte.

A relazione di: Ricca

Premesso che:

- in data 6 ottobre 2023 è stata approvata la Legge regionale 6 ottobre 2023, n. 24, "*Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77*";
- al fine di raggiungere gli obiettivi di efficientamento energetico previsti dal Piano nazionale integrato energia clima 2030 (PNIEC) ed in applicazione del regolamento UE 2021/119, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica, la Regione Piemonte, all'art. 1, c.1 della predetta legge, riconosce il rilevante contributo derivante dalla riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio ed il carattere strategico del settore edilizio e dell'impiantistica civile, promuovendo la massima diffusione degli strumenti previsti, in ambito nazionale o regionale, per il relativo sostegno;
- la medesima legge, all'art. 1, c. 2, attribuisce, quindi, alla Regione, agli enti pubblici economici regionali ed alle società partecipate da essa controllati, non inclusi, ai sensi del decreto-legge 11/2023, nell'elenco di cui all'art. 1, c. 3, legge 31 dicembre 2009, n. 196 (c.d. elenco Istat), un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 121, comma 2, lettere da a) ad f bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, su edifici o

unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, da fornitori aventi sede legale o operativa nella Regione, in possesso di crediti a norma dell'art. 121, c. 1, lett a) del d.l. 34/2020 oppure realizzati da beneficiari che hanno sostenuto le spese e possono optare per la cessione del credito ai sensi dell'art. 121, c.1, lett. b) del d.l. 34/2020 in relazione ad immobili ubicati nella Regione;

- detta legge, nel quadro delle disposizioni di cui al Decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, recante *“Misure urgenti in materia di cessione dei crediti di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*, individua, altresì, all'art. 2, c. 1, le misure di intervento che la Regione deve attuare per promuovere e favorire il trasferimento dei crediti fiscali come sopra individuati, mediante l'acquisto, a condizioni di mercato, da parte degli enti pubblici economici regionali, delle società partecipate da essa controllati, nonché di altri soggetti controllati dagli enti locali del Piemonte, non inclusi nel citato elenco Istat. In particolare, la Regione:

a) monitora, anche attraverso l'istituzione di un'apposita piattaforma elettronica, alla quale potranno registrarsi committenti, professionisti ed imprese, l'andamento degli interventi e dei crediti fiscali consentendo la pubblicazione e la consultazione tra gli operatori delle domande e offerte di acquisto di detti crediti; a tal fine, nel rispetto del trattamento dei dati personali, è possibile avvalersi anche di piattaforme o elenchi elettronici già realizzati da associazioni o federazioni di committenti, professionisti e imprese;

b) favorisce, per il tramite di propri enti pubblici economici regionali nonché di società partecipate non inclusi nel citato elenco Istat, il trasferimento dei crediti fiscali al fine di conseguire il loro massimo realizzo, ferma restando la facoltà di cessione di un credito di imposta di pari ammontare ad altri soggetti ai sensi dell'art. 121, c. 1, d.l. 34/2020;

c) promuove l'acquisto dei crediti, da parte di propri enti pubblici economici regionali nonché di società partecipate non inclusi nell'elenco Istat, anche per un loro utilizzo diretto in compensazione nei limiti della capienza fiscale e contributiva propria, stabilendo criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua o mensile, mediante modello F24, dei predetti enti e società;

d) avvia il dialogo, le operazioni di governo e di coordinamento con i comuni, le province, i consorzi, affinché venga favorito l'acquisto dei crediti nella Regione da parte di altri soggetti non inclusi nell'elenco Istat;

- l'art. 3, commi 1 e 2, della predetta l.r. n. 24/2023 demanda la definizione della disciplina delle modalità di attuazione ad una successiva deliberazione da adottarsi entro quindici giorni dall'entrata in vigore della medesima legge, previa informativa da rendere alla competente commissione consiliare, mentre il successivo art. 4 stabilisce che dall'attuazione della legge medesima non derivino nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale;

- con DGR 20-7593/2023/XI del 23 ottobre 2023, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla l.r. n. 24/2023, rilevata la complessità dell'intervento da realizzarsi, con il raccordo tra i soggetti interessati, nell'ambito dell'articolato quadro normativo di riferimento, è stato dato mandato alla Direzione della Giunta Regionale, anche mediante la costituzione di un apposito gruppo di lavoro con le Direzioni competenti, di avviare le necessarie azioni per:

- condurre interlocuzioni per la cooperazione con soggetti che già dispongono di una piattaforma per il monitoraggio dell'andamento dei crediti, ovvero istituti bancari o associazioni;
- censire la consistenza della capacità di compensazione annua o mensile degli enti pubblici economici regionali nonché delle proprie società partecipate non presenti nell'elenco Istat e quindi escluse dal perimetro di applicazione della legge;
- definire le modalità di individuazione del soggetto deputato a certificare la consistenza della pretesa creditoria in cessione, per evitare il rischio di non poter recuperare i crediti ceduti;
- interloquire con l'Agenzia delle Entrate per ogni opportuno chiarimento sui possibili effetti delle applicazioni conseguenti a quanto sopra.

Dato atto che:

- l'art. 1, c. 2 della citata legge regionale n. 24/2023 prevede:
 - i soggetti cedenti possono essere:
 - imprese o professionisti, aventi sede legale o operativa nella regione, in possesso di crediti di cui all'art. 121, comma 1, lett. a) del d.l. n. 34/2020;
 - persone fisiche e committenti privati in possesso di crediti cedibili ai sensi dell'art. 121, c.1, lett. b) del d.l. n. 34/2020;
 - i soggetti cessionari possono essere enti pubblici economici e società partecipate nel territorio regionale, non inclusi, ai sensi del d.l. n. 11/2023, nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell'art. 1, c. 3, l. n. 196/2009;
- la cessione tra i soggetti sopra individuati ha ad oggetto crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all'art. 121, comma 2, lettere da a) ad f bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su edifici o unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, da fornitori aventi sede legale o operativa nella Regione, in possesso di crediti a norma dell'art. 121, c. 1, lett. a) del d.l. 34/2020 oppure realizzati da beneficiari che hanno sostenuto le spese e possono optare per la cessione del credito, ai sensi dell'art. 121, c.1, lett. b) del d.l. 34/2020, in relazione ad immobili ubicati nella Regione, fermi restando i divieti, i limiti e le ulteriori disposizioni, introdotti in materia di cessione dei crediti fiscali dal d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38;
- la disciplina di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge regionale n. 24/2023 attiene, pertanto, alle cessioni di crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di:
 - a) recupero del patrimonio edilizio;
 - b) efficienza energetica;
 - c) adozione di misure antisismiche;
 - d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
 - e) installazione di impianti fotovoltaici;
 - f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
 - f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
- in esito all'avvio delle azioni individuate con la summenzionata DGR 20-7593/2023/XI del 23 ottobre 2023 ed alle risultanze istruttorie, derivanti da approfondimenti e da interlocuzioni con i soggetti istituzionali competenti in materia nonché da valutazioni prudenziali finalizzate al rispetto dei principi di finanza pubblica, si rende necessario definire i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui all'art. 3, commi 1 e 2, della citata legge regionale n. 24/2023, come segue:
 - il cessionario, nei limiti delle proprie risorse finanziarie disponibili e non vincolate e, comunque, non provenienti da soggetti pubblici inclusi nell'elenco Istat, può acquisire crediti fiscali cedibili entro la quota massima della propria capienza fiscale e contributiva annuale o mensile; è facoltà del cessionario l'acquisizione del credito fiscale limitatamente anche soltanto ad una singola rata annuale;
 - la quota di credito di imposta non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta;
 - l'acquisto dei crediti deve avvenire mediante l'utilizzo di una apposita piattaforma informatica, a condizioni di mercato e, comunque, ad un prezzo non superiore al valore nominale del credito;
 - i contratti di cessione vengono sottoscritti tra le parti cedente e cessionaria, previa acquisizione da parte del cessionario dell'attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa statale e regionale in materia rilasciata da professionisti.

Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie su esposte, di approvare i criteri e le modalità di attuazione di cui all'art. 3, commi 1 e 2 della citata l.r. n. 24/2023, come sopra descritti.

Dato, altresì, atto che:

- al fine di favorire l'incontro tra domanda ed offerta dei crediti fiscali, è opportuno promuovere l'utilizzo, come disposto dall'art. 2, c. 1 della citata l.r. n. 24/2023, di una apposita piattaforma elettronica già realizzata ed operativa nonché l'acquisizione di una qualificata istruttoria delle istanze;
- Unioncamere Piemonte dispone, attraverso la propria società *in house* Infocamere, della piattaforma informatica "SiBonus", già operativa per l'incontro tra domanda ed offerta nelle operazioni di cessione dei crediti fiscali;
- è opportuno, quindi, approvare un Accordo – quadro, da sottoscrivere con Unioncamere Piemonte e con gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili del Piemonte, secondo lo schema allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, che preveda, in particolare:
 - l'utilizzo della piattaforma informatica "SiBonus", messa a disposizione da Unioncamere Piemonte tramite la propria società *in house* Infocamere, con accesso riservato ad una apposita sezione dedicata alle operazioni di cui alla legge della Regione Piemonte n. 24/2023;
 - l'effettuazione, da parte di professionisti incaricati, dell'istruttoria delle istanze acquisite in piattaforma, con la verifica della sussistenza dei crediti e dei relativi requisiti di cedibilità, nell'interesse ed a supporto dei soggetti cessionari, come sopra individuati, ed il rilascio di una attestazione di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa statale e regionale in materia, per ciascuna cessione di crediti;
 - commissioni e onorari calmierati, sulla base di criteri predefiniti, stabilendo che:
 - le commissioni previste per l'utilizzo della piattaforma sono a carico del soggetto cedente e possono essere richieste soltanto in caso di perfezionamento della cessione;
 - gli onorari dei professionisti per le attività di verifica effettuate e per le attestazioni rilasciate sono a carico dei soggetti cessionari;
- al fine di monitorare l'andamento delle operazioni di cessione dei crediti fiscali, all'art. 5 del medesimo Accordo – quadro, è prevista l'istituzione di una Cabina di Regia, composta da un rappresentante per ciascuna delle parti, ed è stabilito che sulla base dei monitoraggi, la Cabina di Regia potrà valutare eventuali interventi correttivi da sottoporre alle Parti in relazione alle rispettive specifiche competenze;
- nell'art. 4 del medesimo Accordo – quadro è previsto che la Regione sia manlevata da qualsivoglia responsabilità con riferimento ai contratti di cessione dei crediti di imposta sottoscritti tra cedenti e cessionari, che sono lasciati alla libera contrattazione tra le parti, e si richiamano l'art. 28, c. 3, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che enuclea alcuni casi di nullità dei contratti di cessione, tra i quali rientrano, in particolare, i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 121, c. 1, d.l. n. 34/2020 e s.m.i., nonché le disposizioni in materia di responsabilità in solido del cessionario di cui ai commi 5, 6, 6-bis, 6-ter e 6-quater dell'art. 121, d.l. n. 34/2020, come modificato dall'art. 1, d.l. n. 11/2023;
- per quanto non previsto dal presente provvedimento e dall'Accordo – quadro, si rinvia alla normativa nazionale in materia di cessione ed utilizzo dei crediti fiscali.

Ritenuto, alla luce delle risultanze istruttorie sopra esposte e secondo quanto previsto dall'art. 3, c. 1 e 2 della citata legge regionale n. 24/2023, di approvare lo schema di Accordo – quadro allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.

Ritenuto, infine, di individuare, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo – quadro in esame, il Responsabile della Direzione della Giunta regionale o suo delegato quale rappresentante della Regione nella

Cabina di Regia prevista dalla medesima disposizione, al quale compete, altresì, la convocazione della Cabina di Regia; il citato Direttore dovrà, inoltre, riferire, con cadenza semestrale, alla Giunta regionale in merito agli esiti dei monitoraggi della Cabina di Regia, nonché per identificare eventuali ulteriori necessità provvedimentali.

Informata la Commissione consiliare competente in data 28.12.2023, ai sensi dell'art. 3, c. 1 della l.r. n. 24/2023.

Dato atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla DGR n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, a voti unanimi resi nelle forme di legge,
delibera

1. di approvare i seguenti criteri e modalità di attuazione, ai sensi dell'art. della legge regionale n. 24/2023:
 - il cessionario, nei limiti delle proprie risorse finanziarie disponibili e non vincolate e, comunque, non provenienti da soggetti pubblici inclusi nell'elenco Istat, può acquisire crediti fiscali cedibili entro la quota massima della propria capienza fiscale e contributiva annuale o mensile; è facoltà del cessionario l'acquisizione del credito fiscale limitatamente anche soltanto ad una singola rata annuale;
 - la quota di credito di imposta non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta;
 - l'acquisto dei crediti deve avvenire mediante l'utilizzo di una apposita piattaforma informatica, a condizioni di mercato e, comunque, ad un prezzo non superiore al valore nominale del credito;
 - i contratti di cessione vengono sottoscritti tra le parti cedente e cessionaria, previa acquisizione da parte del cessionario dell'attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa statale e regionale in materia rilasciata da professionisti;
2. di approvare l'Accordo quadro, Allegato A al presente provvedimento, quale parte integrante e sostanziale, che verrà sottoscritto dal Presidente della Giunta regionale, o da suo delegato, che potrà apportare eventuali modifiche non sostanziali al testo dello schema di Accordo – quadro;
3. di individuare, ai sensi dell'art. 5 dell'Accordo – quadro allegato, il Responsabile della Direzione della Giunta regionale o suo delegato quale rappresentante della Regione nella Cabina di Regia prevista dalla medesima disposizione, al quale compete, altresì, la convocazione della Cabina di Regia; il citato Direttore dovrà, inoltre, riferire, con cadenza semestrale, alla Giunta regionale in merito agli esiti dei monitoraggi della Cabina di Regia, nonché per identificare eventuali ulteriori necessità provvedimentali.
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010.

Sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

DGR-8059-2023-All_1-All_A_Accordo_-_quadro.pdf

1.



Allegato

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

ACCORDO QUADRO

Regione Piemonte, con sede legale in Torino, piazza del Piemonte n. 1, CF _____
rappresentata da _____

E

Unioncamere Piemonte, con sede legale in _____, CF _____
rappresentata da _____

E

l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di _____, con sede legale in _____, CF _____, rappresentata da _____

E

.....

Premesso che:

- la Regione Piemonte, con la Legge regionale 6 ottobre 2023, n. 24, *“Interventi in favore della cessione dei crediti di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77”*, intende assumere un ruolo attivo nella circolazione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 121, comma 2, lettere da a) ad f bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, su edifici o unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, da fornitori aventi sede legale o operativa nella Regione, in possesso di crediti a norma dell’art. 121, c. 1, lett a) del d.l. 34/2020 oppure realizzati da beneficiari che hanno sostenuto le spese e possono optare per la cessione del credito ai sensi dell’art. 121, c.1, lett. b) del d.l. 34/2020 in relazione ad immobili ubicati nella Regione;
- con DGR 20-7593/2023/XI del 23 ottobre 2023, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla citata l.r. n. 24/2023, sono stati definiti indirizzi per la definizione delle modalità attuative ed è stato disposto, tra l’altro, l’avvio di azioni per condurre interlocuzioni per la cooperazione con soggetti che già dispongono di una piattaforma per il monitoraggio dell’andamento dei crediti, ovvero istituti bancari o associazioni, nonché per definire le modalità di individuazione del soggetto deputato a certificare la consistenza della pretesa creditoria in cessione, per evitare il rischio di non poter recuperare i crediti ceduti;
- con la successiva DGR _____ sono state definite le modalità attuative delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 24/2023, ai sensi dell’art. 3 della medesima legge;
- l’Unione regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, quale struttura associativa delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione, svolge funzioni di supporto e di promozione dell’economia, coordinando i rapporti con la Regione Piemonte e gli enti locali del Piemonte, promuovendo iniziative che abbiano come obiettivo lo sviluppo economico del Piemonte;
- gli Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili del Piemonte rappresentano i professionisti iscritti all’albo professionale e ne orientano l’attività al rispetto delle regole deontologiche e alla funzione sociale della professione a garanzia di cittadini e imprese; ai fini del

presente Accordo, i citati Ordini possono individuare un proprio rappresentante, con compiti di coordinamento e rappresentanza unitaria.

Tutto ciò premesso,

Regione Piemonte, Unione regionale delle Camere di Commercio del Piemonte, Ordini dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili del Piemonte, di seguito denominati anche “le Parti”

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1
(Finalità)

1. Le Parti si impegnano reciprocamente, secondo le rispettive finalità istituzionali e competenze, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione finalizzate a favorire l’incontro di domanda e offerta per la cessione dei crediti fiscali di cui all’articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Le premesse di cui al preambolo costituiscono parte integrante del presente Accordo – quadro.

Art. 2
(Modalità e ambito di applicazione)

1. Per le finalità di cui al precedente art. 1, le Parti concordano sull’utilizzo della piattaforma informatica “SiBonus”, messa a disposizione da Unioncamere Piemonte tramite la propria società *in house* Infocamere, con accesso riservato ad una apposita sezione dedicata alle operazioni di cui alla citata legge della Regione Piemonte n. 24/2023, per i seguenti soggetti e per le operazioni di cessione sotto indicate:

a) soggetti cedenti:

- imprese o professionisti, aventi sede legale o operativa nella regione, in possesso di crediti di cui all’art. 121, comma 1, lett. a) del d.l. n. 34/2020;
- persone fisiche e committenti privati in possesso di crediti cedibili ai sensi dell’art. 121, c.1, lett. b) del d.l. n. 34/2020;

b) soggetti cessionari:

- enti pubblici economici e società partecipate regionali, non inclusi, ai sensi del d.l. m. 11/2023, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, c. 3, l. n. 196/2009;
- enti pubblici economici e società partecipate controllati dagli enti locali della regione, purché non inclusi, ai sensi del d.l. m. 11/2023, nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’art. 1, c.3. l. n. 196/2009;

c) tipologia di operazioni:

cessione dei crediti fiscali derivanti dalle spese sostenute per gli interventi di cui all’art. 121, comma 2, lettere da a) ad f bis) del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, su edifici o unità immobiliari ubicati nel territorio della Regione, da fornitori aventi sede legale o operativa nella Regione, in possesso di crediti a norma dell’art. 121, c. 1, lett. a) del d.l. 34/2020 oppure realizzati da beneficiari che hanno sostenuto le spese e possono optare per la cessione del credito, ai sensi dell’art. 121, c.1, lett. b)

del d.l. 34/2020, in relazione ad immobili ubicati nella Regione, fermi restando i divieti, i limiti e le ulteriori disposizioni, introdotti in materia di cessione dei crediti fiscali dal d.l. 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38.

2. Le clausole contenute nel presente Accordo – quadro si applicano, sulla base dei presupposti, dei requisiti, delle condizioni e dei limiti fissati dalla normativa statale in materia, alla quale si rinvia, ai crediti fiscali relativi alle spese sostenute per gli interventi di:
- a) recupero del patrimonio edilizio;
 - b) efficienza energetica;
 - c) adozione di misure antisismiche;
 - d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna;
 - e) installazione di impianti fotovoltaici;
 - f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;
 - f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche.
3. I professionisti individuati dai relativi Ordini professionali effettuano l'istruttoria delle istanze acquisite in piattaforma, verificano la sussistenza dei crediti e dei relativi requisiti di cedibilità, nell'interesse ed a supporto dei soggetti cessionari di cui al precedente art. 2, c. 1, lett. b), e rilasciano una attestazione di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa statale e regionale in materia, per ciascuna cessione di crediti.

Art. 3

(Criteri per la valutazione della consistenza della capacità di compensazione annua o mensile)

1. Il cessionario, nei limiti delle proprie risorse finanziarie disponibili e non vincolate e, comunque, non provenienti da soggetti pubblici inclusi nell'elenco Istat, può acquistare crediti fiscali cedibili entro la quota massima della propria capienza fiscale e contributiva annuale o mensile. E' facoltà del cessionario l'acquisizione del credito fiscale limitatamente anche soltanto ad una singola rata annuale.

La quota di credito di imposta non utilizzata entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento non può essere utilizzata negli anni successivi, né può essere richiesta a rimborso ovvero ulteriormente ceduta.

Art. 4

(Perfezionamento dei contratti di cessione)

1. I contratti di cessione vengono sottoscritti tra le parti cedente e cessionaria, previa acquisizione da parte del cessionario dell'attestazione relativa alla sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa statale e regionale in materia rilasciata dai professionisti incaricati nell'ambito del presente Accordo.

2. L'acquisto dei crediti deve avvenire a condizioni di mercato e, comunque, ad un prezzo non superiore al valore nominale del credito.

3. La Regione è manlevata da qualsivoglia responsabilità con riferimento ai contratti di cessione dei crediti di imposta sottoscritti tra cedenti e cessionari, che sono lasciati alla libera contrattazione tra le parti.

4. Si richiamano le previsioni di cui all'art. 28, c. 3, d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, che enuclea alcuni casi di nullità dei contratti di cessione, tra i quali rientrano, in particolare, i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'art. 121, c. 1, d.l. n. 34/2020 e s.m.i..

Art. 5
(Cabina di Regia)

1. Al fine di monitorare l'andamento delle operazioni di cessione dei crediti fiscali, viene istituita una Cabina di Regia, composta di un rappresentante per ciascuna delle parti.

La Regione provvederà alla convocazione, a seguito della individuazione dei componenti.

Sulla base dei monitoraggi, la Cabina di Regia potrà valutare eventuali interventi correttivi da sottoporre alle Parti in relazione alle rispettive specifiche competenze.

Art. 6
(Oneri)

1. Le commissioni previste per l'utilizzo della piattaforma sono a carico del soggetto cedente e possono essere richieste soltanto in caso di perfezionamento della cessione, nella seguente misura percentuale sul prezzo di cessione risultante dai singoli contratti di cessione dei crediti sottoscritti tra cedente e cessionario:

- 1,5% se la somma complessiva dei prezzi degli acquisti conclusi è inferiore a 8 milioni di euro;
- 1,25% se la somma complessiva dei prezzi degli acquisti conclusi è compresa tra 8 e 15 milioni di euro;
- 1% se la somma complessiva dei prezzi degli acquisti conclusi è superiore a 15 milioni di euro.

2. Gli onorari dei professionisti per le attività di verifica effettuate e per le attestazioni rilasciate sono a carico dei soggetti cessionari e vengono stabiliti nella seguente misura:

1%, con una soglia minima di 500,00 euro di valore della cessione.

3. Il presente Accordo non comporta oneri a carico delle Parti.

Art. 7
(Durata e rinnovo)

1. Il presente Accordo ha durata di un anno a decorrere dalla data di stipula e potrà essere rinnovato con accordo scritto tra le Parti.

2. Le parti potranno recedere dal presente Accordo mediante comunicazione con un preavviso di almeno tre mesi.

Art. 8
(Riservatezza)

1. Le Parti si impegnano a non divulgare all'esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto del presente Accordo. I dati conferiti saranno oggetto di trattamento manuale, informatico e telematico da parte degli aderenti all'Accordo esclusivamente per le finalità strettamente connesse alla sua esecuzione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.

Articolo 9
(Trattamento dei dati personali)

1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art. 13 GDPR), le Parti danno reciprocamente atto che i dati personali relativi ai soggetti firmatari verranno trattati per le finalità del presente Accordo ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti. Le informative complete ex artt. 13 e 14 GDPR sono disponibili e potranno essere consultate sui rispettivi siti istituzionali delle Parti.

2. Con la sottoscrizione del presente atto ciascuna parte dichiara di avere preso visione delle predette informative.

Letto, confermato e sottoscritto

Luogo, data

Regione Piemonte

Il Presidente

Unioncamere Piemonte

Il Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di I

Il/La Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di I

Il/La Presidente

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di I

Il/La Presidente

.....